

S.P.Q.R.

Prot. Segr. Gen. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

Prot. Serv. Delib. \_\_\_\_\_

Deliberazione

del

## ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA  
DIREZIONE EDILIZIA  
U.O. EDILIZIA SOCIALE

**Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Commissario Straordinario  
con i poteri dell'Assemblea Capitolina**

**OGGETTO:** Criteri per l'eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione già gravanti sugli alloggi realizzati su aree P.E.E.P.. Approvazione dei criteri per la determinazione del valore venale delle aree P.E.E.P. di Roma capitale ai fini della determinazione del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e per la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, secondo le modalità di cui ai commi 48, 49, 49 bis e 49 ter dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 5, comma 3 bis del D.L. 13 maggio 2001, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106. Approvazione dei valori venali delle aree ricomprese dei Piani di Zona del I e II P.E.E.P..

<b>PREMESSO</b>	
<p>Il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale Tonino Egiddi</p> <p>Il Direttore della Direzione Edilizia Angela Mussumeci</p> <p>IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA Annamaria Graziano</p>	<p><b>CHE</b> la legge 22 ottobre 1971, n. 865 recante <i>“Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica”</i> ha modificato e integrato, tra l'altro, la Legge 16 aprile 1962, n. 167 <i>“Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare”</i>;</p> <p><b>CHE</b> la medesima legge n. 865/1971, all'art. 35, prevede che sulle aree comprese nei piani approvati a norma della precitata legge n. 167/1962, possa essere concesso/ceduto il diritto di superficie/proprietà per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato a prezzi contenuti, stante la finalità della norma stessa, diretta a garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti;</p>



locazione degli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., approvando lo schema di convenzione da valere *“esclusivamente in capo alle seconde vendite, decorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento”*, alla luce delle novità legislative introdotte dalla L. n. 448/1998, anche al fine di conformarsi alla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.18135 del 16 settembre 2015;

**CHE**, per *“secondo vendite”*, devono intendersi tutte quelle successive al primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario dell'area e socio/acquirente);

**CHE**, in relazione alla determinazione del corrispettivo di affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione, nonché del canone massimo di locazione, la suddetta deliberazione n. 33/2015 ha previsto le seguenti modalità di computo:

*“valore venale delle aree P.E.E.P. in diritto di proprietà ovvero in diritto di superficie €/mc x 60%, da moltiplicare per la volumetria del lotto indicato nella convenzione originaria, a cui va sottratto il corrispettivo già versato per l'area, rivalutato sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi ed il mese di stipula della nuova convenzione. L'importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati, diviso per il numero degli anni di durata del vincolo e moltiplicato per gli anni residui da affrancare”*;

**CHE** la medesima deliberazione ha, altresì, fissato nella misura del 15% la percentuale di abbattimento sul valore venale del bene, ai sensi dell'art. 31, comma 48, della L. n. 448/1998 e ss.mm.ii., limitatamente ai casi di affrancazione di alloggi realizzati senza beneficiare di contributi pubblici;

**CHE** possono avvalersi delle procedure per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011, i proprietari di alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ex lege 167/62, sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento;

**CHE**, nell'ambito delle facoltà attribuite dal menzionato art. 31, comma 49-bis L. n. 448/1998, il corrispettivo per l'affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, viene calcolato in percentuale al corrispettivo di cui al comma 48 del medesimo art. 31, determinata come segue:

• Convenzioni in diritto di superficie

La percentuale si ricava dalla seguente espressione:

$x = T_{\text{residuo}} / 99$  [%], dove  $T_{\text{residuo}}$  rappresenta il tempo, espresso in anni, ancora rimanente allo scadere dei 99 anni fissati da tutte le convenzioni stipulate dall'amministrazione capitolina nel caso di concessione del diritto di superficie ex art. 35 L. n. 865/71, termine che decorre dalla data di stipula della convenzione stessa. In ogni caso, tale percentuale non potrà essere inferiore al 30%;

• Convenzioni in diritto di proprietà:

la percentuale si ricava dalla seguente espressione:

$x = T_{\text{residuo}} / 20$  [%], dove  $T_{\text{residuo}}$  rappresenta il tempo, espresso in anni, ancora rimanente allo scadere di 20 anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione. In questo caso il termine ventennale viene assunto convenzionalmente per omogeneità e uniformità di trattamento, in considerazione del fatto che la normativa succedutasi nel tempo ha attribuito varie conseguenze allo scadere di tale termine e che, inoltre, esso è stato assunto come durata delle convenzioni *de quo* sia dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 22 febbraio 2007 che dalla deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 60 del 18 settembre 2014. Infine, venti anni è la durata delle convenzioni integrative previste dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31 marzo 2003 in caso di trasformazione del diritto di superficie. In ogni caso, tale percentuale non potrà essere inferiore al 30% anche laddove siano già trascorsi più di venti anni dalla stipula della convenzione e anche nel caso la convenzione sia scaduta.

**CHE**, in mancanza di convenzione integrativa di affrancazione, il vincolo relativo al prezzo

massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi realizzati nei piani di zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall'epoca di stipula della convenzione sia nel caso di concessione in diritto di superficie che di cessione in proprietà, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18135 del 16 settembre 2015, con l'unica eccezione per quegli alloggi per i quali sia stata portata a termine la procedura a suo tempo prevista dall'art. 35 L. n. 865/1971, comma 17, durante il suo periodo di vigenza;

**CHE**, inoltre, al fine di avviare la fase operativa per l'attuazione delle procedure di rimozione del vincolo, previste dall'art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011, occorre altresì procedere alla determinazione del valore venale delle aree ricomprese nei n. 118 Piani di Zona appartenenti all'intero territorio di Roma capitale, come di seguito elencati, suddivisi tra n. 64 Piani di Zona del I P.E.E.P. e n. 54 Piani di Zona del II P.E.E.P.:

<b>I P.E.E.P.</b>		<b>II P.E.E.P.</b>	
10 V	ACILIA	B36	ACILIA SALINE
79	ACILIA CASSETTE PATER	B45	ANAGNINA 1
12V	ACQUA ACETOSA	B37	ANAGNINA 2
67	ACQUA TRAVERSA SUD	C25	BORGHESIANA PANTANO
18	ARCO DI TRAVERTINO	B43	BORGHETTO DEI PESCATORI
10/11	CASAL DE' PAZZI - NOMENTANO	C14	CASAL BOCCONE
4V	CASALE CALETTO	C8	CASAL BRUNORI
82	CASSETTE PATER II	C20	CASAL FATTORIA
23	CASILINO	D1	CASAL MONASTERO
1	CASTEL GIUBILEO	D4	CASALE DEL CASTELLACCIO
33	CECAFUMO	C22	CASALE NEI
34	CINECITTA'	B34	CASALE ROSSO
1V	CINQUINA	B46	CASALE ROSSO 2
60	COLLI PORTUENSI NORD	B4	CASTELVERDE
59	COLLI PORTUENSI SUD	C5	CECCHIGNOLA SUD
70	CORTINA D'AMPEZZO	B23	CECCHINA
61	CORVIALE	B24	CERQUETTA
11V	DRAGONCELLO	B20	CESANO
37	FERRATELLA	B48	COLLE FIORITO
2	FIDENE I	B47	LA STORTA STAZIONE
3	FIDENE 2	C2	LUNGHEZZA
25	FONTANA CANDIDA	C19	LUNGHEZZINA
27	GIARDINETTI	C21	LUNGHEZZINA 2
39	GROTTAPERFETTA	B8	MADONETTA
83	LA LUCCHINA	B29	MADONNETTA II
15V	LA PISANA	C10	MALAFEDE
16	LA RUSTICA	B25	MASSIMINA
16/A	LA RUSTICA	B35	MASSIMINA VILLA PARADISO
38	LAURENTINO	B50	MONTE STALLONARA
31	OSTERIA DEL CURATO	B38	MURATELLA
55	OSTIA LIDO NORD	D6	OSTERIA DEL CURATO 2
72	OTTAVIA NORD	B40	PIANA DEL SOLE

53	PALOCCO	B49	PIAN SACCOCCIA
13	PIETRALATA	C23	PISANA VIGNACCIA
65	PINETO	B39	PONTE GALERIA
20	PONTE DI NONA	B33	QUARTACCIO 2
14V	PORTUENSE	B5	ROCCA FIORITA
9	PRIMA PORTA	D5	ROMANINA
68/69	PRIMAVALLE	B16	SELVA NERA
13V	QUARTACCIO 1	B41	SETTECAMINI CASAL BIANCO
81	QUARTICCILO	A5	SPINACETO 2
35	QUARTO MIGLIO	B42	STAGNI DI OSTIA
12	REBIBBIA	C6	TOR PAGNOTTA
71	S. MARIA DELLA PIETA'	D3	TOR VERGATA
2V	S.BASILIO	D8	TOR VERGATA 2
4	SERPENTARA I	C1	TORRACCIA
5	SERPENTARA II	B32	TORRESINA
3V	SETTECAMINI	B44	TORRESINA 2
46	SPINACETO	B7	TRIGORIA I e III
15Bis	TIBURTINO III	B54	TRIGORIA IV VIA TRANDAFILO
14	TIBURTINO NORD	C26	VIA DI TOR CERVARA
15	TIBURTINO SUD	C24	VIA LONGONI
22	TOR BELLA MONACA	B51	VIA PONDERANO
47/48	TOR DE' CENCI	A3	VIGNE ALESSANDRINE
19	TOR SAPIENZA		
28	TORRE MAURA		
29	TORRE SPACCATA EST		
30	TORRE SPACCATA OVEST		
74	TORREVECCHIA		
80	TORREVECCHIA II		
6	VALMELAINA		
40	VIGNA MURATA		
7	VIGNE NUOVE		
6V	VILLA CERTOSA		

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 1448 del 26 ottobre 2015, è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro *“per la determinazione del valore venale delle aree P.E.E.P. di Roma capitale ai fini della determinazione dei corrispettivi della trasformazione e rimozione vincoli dei prezzi massimi di cessione della Legge 448 del 1998 art. 31 commi 48, 49, 49bis e 49ter”*, con lo scopo precipuo di addivenire all'individuazione di criteri certi per la definizione del valore venale di cui sopra;

**CHE** il gruppo di lavoro, come sopra individuato, con il preciso obiettivo di rispondere al principio di omogeneità ed uniformità di trattamento, ha determinato i criteri e le metodologie estimative di calcolo del valore venale delle aree ricomprese nei Piani di zona di cui alla legge n. 167/67, così come da relazione, consegnata in ultimo alla UO Edilizia Sociale con nota del 24 marzo 2016 (prot. n. QI/55058/2016)

---

**CHE** sulla base di tali criteri, la UO Edilizia sociale ha proceduto al calcolo del valore venale delle aree ricomprese nei n. 118 Piani di zona di cui alla legge n. 167/1962;

**CHE** tali valori venali sono utilizzabili sia per la determinazione del corrispettivo di cessione in

proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, sia per la determinazione del corrispettivo di affrancazione dei vincoli riferiti al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito dei Piani di zona di cui alla legge n. 167/1962;

---

**CHE**, con particolare riferimento alla cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31 marzo 2003 e dell'Assemblea capitolina n. 55 del 25 luglio 2011, Roma capitale ha inteso avvalersi della facoltà prevista dall'art. 31, commi 45-50 della legge n. 448/1998, autorizzando, con la sostituzione delle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della L. n. 865/1971 e successive modificazioni, la cessione in proprietà delle aree comprese nei Piani di Zona di cui alla L. n. 167/1962, già concesse in diritto di superficie per la realizzazione di cubature residenziali e non residenziali:

**CHE**, al fine di determinare il corrispettivo di cessione in proprietà (ovvero di trasformazione), con deliberazioni di Assemblea capitolina n. 55 del 25 luglio 2011, di Giunta capitolina n. 297 del 19 ottobre 2012 e di Giunta capitolina n. 240 del 22 maggio 2013; sono state approvate le stime dei "valori venali" relative ai seguenti n. 14 Piani di Zona:

I P.E.E.P.		II P.E.E.P.	
10V	ACILIA	C14	CASAL BOCCONE
23	CASILINO	D4	CASALE DEL CASTELLACCIO
11V	DRAGONCELLO	C1	TORRACCIA
38	LAURENTINO	B32	TORRESINA
53	PALOCCO		
5	SERPENTARA II		
46	SPINACETO		
47/48	TOR DE' CENCI		
80	TORREVECCHIA II		
6	VAL MELAINA		

---

## CONSIDERATO

---

**CHE** è necessario procedere all'aggiornamento delle suddette stime e quindi i valori venali determinati con il presente provvedimento si intendono sostitutivi delle precedenti stime relative ai n. 14 Piani di zona di cui sopra;

---

**CHE** le precedenti stime del valore delle aree relative ai suddetti n.14 Piani di Zona soggetti a trasformazione avevano previsto l'abbattimento del 50% di cui al comma 48 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'art. 1, comma 392, legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**CHE** quindi, al fine di garantire un'omogeneità di trattamento, si deve intendere confermato l'abbattimento del 50% dei valori venali approvati con il presente provvedimento, nei soli casi di cessione in proprietà delle aree ricomprese nei sopra richiamati n. 14 Piani di zona,

## CONSIDERATO INFINE:

**CHE** potrà procedersi alla rimozione dei vincoli riferiti al prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione in tutti i Piani di Zona, secondo le modalità previste con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 33/2015 nelle ipotesi in cui sia già noto il prezzo definitivo di acquisto delle aree, ovvero nelle ipotesi in cui sia noto il prezzo provvisorio (o presunto) se l'avente titolo si impegni, per sé e per i suoi aventi causa, a versare quanto richiesto da Roma capitale a titolo di conguaglio, una volta determinato il costo definitivo del piano, rinunciando, contestualmente, ad opporre diritti in relazione al corrispettivo dell'affrancazione,

calcolato anche sulla base dei costi provvisori di acquisizione dell'area;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 3 novembre 2015 con il quale il Dottor Francesco Paolo Tronca è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale, con correlato conferimento dei poteri spettanti all'Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina ed al Sindaco;

Vista la legge n. 167/1962;

Visto l'art. 35, VIII comma, lett. B) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 342;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;

Vista la Relazione d'Ufficio

Preso atto che, in data ..... il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della su indicata proposta di deliberazione.

Il Dirigente

F.to Tonino Egiddi

Preso atto che, in data ..... il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha attestato - ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to Annamaria Graziano

Che, in data ..... il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Dirigente

F.to Stefano Fermante

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, 2° comma, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

1. Nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 33 del 17 dicembre 2015 avente ad oggetto: *"Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione già gravanti sugli alloggi realizzati in aree P.E.E.P., convenzionate ai sensi dell'art. 35, legge n.865/1971. Approvazione dello Schema di Convenzione integrativa per l'affrancamento dai vincoli ai sensi dell'art. 5, comma 3 bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106"* la locuzione *"esclusivamente in capo alle seconde vendite"* intende riferirsi a **tutte le vendite successive al primo atto di trasferimento** con la sola esclusione, pertanto, di quello intervenuto tra concessionario/cessionario dell'area e socio/acquirente;
2. Nell'ambito delle facoltà attribuite dall'art. 31, comma 49-bis L. n. 448/1998, il corrispettivo per l'affrancazione dal vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, viene calcolato in percentuale al corrispettivo di cui al comma 48 del medesimo art. 31, determinata come segue:

#### Convenzioni in diritto di superficie

La percentuale si ricava dalla seguente espressione:

$x = T_{\text{residuo}} / 99 [\%]$ , dove  $T_{\text{residuo}}$  rappresenta il tempo, espresso in anni, ancora rimanente allo scadere dei 99 anni fissati da tutte le convenzioni stipulate dall'amministrazione capitolina nel caso di concessione del diritto di superficie ex art. 35 L. n. 865/71, termine che decorre dalla data di stipula della convenzione stessa. In ogni caso, tale percentuale non potrà essere inferiore al 30%;

#### Convenzioni in diritto di proprietà:

la percentuale si ricava dalla seguente espressione:

$x = (T_{\text{residuo}} / 20) \%$ , dove  $T_{\text{residuo}}$  rappresenta il tempo, espresso in anni, ancora rimanente allo scadere di 20 anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione. In ogni caso, tale percentuale non potrà essere inferiore al 30% anche laddove siano già trascorsi più di venti anni dalla stipula della convenzione e anche nel caso la convenzione sia scaduta.

3. In mancanza di convenzione integrativa di affrancazione, il vincolo relativo al prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi realizzati nei piani di zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall'epoca di stipula della convenzione sia nel caso di concessione in diritto di superficie che di cessione in proprietà, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18135/2015, con l'unica eccezione per quegli alloggi per i quali sia stata portata a termine la procedura a suo tempo prevista dall'art. 35 L. 865/1971, comma 17, durante il suo periodo di vigenza;
4. Sono approvati i criteri e le metodologie di calcolo del valore venale delle aree ricadenti nei piani di zona, elaborati dal gruppo di lavoro, costituito con determinazione dirigenziale n. 1448 del 26 ottobre 2015 "e riportati nella Relazione allegata;
5. Sono approvati i seguenti *"valori venali"* delle aree relative ai n. 118 Piani di Zona, distinti tra n. 64 del I P.E.E.P. e n. 54 del II P.E.E.P., determinate dall'Ufficio Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica secondo i criteri stabiliti nella Relazione del Gruppo di Lavoro di cui al precedente punto 4 del presente dispositivo, che saranno aggiornati, con determinazione dirigenziale, secondo i medesimi criteri, a cadenza biennale decorrente dalla data di esecutività del presente provvedimento:



I PEEP		Residenziale €/mc	Non Residenziale €/mc
10V	ACILIA	91,52	91,47
79	ACILIA CASSETTE PATER	80,87	132,92
12V	ACQUA ACETOSA	183,96	212,32
67	ACQUA TRAVERSA SUD	490,77	434,73
18	ARCO DI TRAVERTINO	287,55	306,17
10/11	CASAL DE' PAZZI - NOMENTANO	175,41	196,42
4V	CASALE CALETTO	124,38	76,59
82	CASSETTE PATER II	80,87	132,92
23	CASILINO	199,41	191,22
1	CASTEL GIUBILEO	213,96	180,75
35	CECAFUMO	271,45	267,58
34	CINECITTA'	196,75	227,36
1V	CINQUINA	194,26	169,76
60	COLLI PORTUENSI NORD	242,25	239,62
59	COLLI PORTUENSI SUD	145,59	216,33
70	CORTINA D'AMPEZZO	275,22	300,03
61	CORVIALE	154,82	175,54
11V	DRAGONCELLO	107,76	135,47
37	FERRATELLA	246,68	267,35
2	FIDENE I	211,26	175,50
3	FIDENE 2	254,19	212,33
25	FONTANA CANDIDA	111,49	53,29
27	GIARDINETTI	112,45	101,87
39	GROTTAPERFETTA	177,94	232,28
83	LA LUCCHINA	171,01	216,49
15V	LA PISANA	233,68	204,70
16	LA RUSTICA	112,91	70,90
16/A	LA RUSTICA	113,63	72,52
38	LAURENTINO	156,19	178,59
31	OSTERIA DEL CURATO	233,81	193,43
55	OSTIA LIDO NORD	133,29	206,33
72	OTTAVIA NORD	171,04	216,56
53	PALOCCO	91,29	90,82
13	PIETRALATA	220,42	206,72
65	PINETO	304,55	292,65
20	PONTE DI NONA	147,67	76,59
14V	PORTUENSE	235,83	186,71
9	PRIMA PORTA	135,71	99,88
68/69	PRIMAVALLE	220,22	206,15
13V	QUARTACCIO 1	215,47	204,68

81	QUARTICCILOLO	178,48	138,82
33	QUARTO MIGLIO	208,45	211,98
12	REBIBBIA	210,79	143,70
71	S. MARIA DELLA PIETA'	276,13	300,04
2V	S. BASILIO	182,40	123,18
4	SERPENTARA I	227,25	200,05
5	SERPENTARA II	228,34	201,71
3V	SETTECAMINI	91,96	81,60
46	SPINACETO	102,05	102,09
15Bis	TIBURTINO III	211,75	176,84
14	TIBURTINO NORD	244,33	227,99
15	TIBURTINO SUD	212,95	158,26
22	TOR BELLA MONACA	91,96	71,12
47/48	TOR DE' CENCI	102,41	102,13
19	TOR SAPIENZA	171,10	146,86
28	TORRE MAURA	112,90	123,66
29	TORRE SPACCATA EST	103,57	115,29
30	TORRE SPACCATA OVEST	155,20	166,15
74	TORREVECCHIA	196,76	186,28
80	TORREVECCHIA II	234,05	225,12
6	VALMELAINA	239,51	206,50
40	VIGNA MURATA	246,59	222,41
7	VIGNE NUOVE	240,17	237,94
6V	VILLA CERTOSA	206,11	196,42

II PEEP	Residenziale Non Residenziale	
	€/mc	€/mc
B36 ACILIA SALINE	147,77	158,41
B45 ANAGNINA 1	147,71	158,23
B37 ANAGNINA 2	175,42	123,07
C25 BORGHESIANA PANTANO	101,24	65,39
B43 BORGHETTO DEI PESCATORI	147,71	228,09
C14 CASAL BOCCONE	264,16	227,98
C8 CASAL BRUNORI	120,79	122,66
C20 CASAL FATTORIA	170,96	158,12
D1 CASAL MONASTERO	148,01	100,86
D4 CASALE DEL CASTELLACCIO	268,78	267,79
C22 CASALE NEI	240,03	207,33
B34 CASALE ROSSO	154,84	134,01
B46 CASALE ROSSO 2	171,30	147,44
B4 CASTELVERDE	133,73	58,61
C5 CECCHIGNOLA SUD	198,53	180,48
B23 CECCHINA	259,83	269,05

B24 CERQUETTA	133,34	133,09
B20 CESANO	68,96	97,03
B48 COLLE FIORITO	210,25	161,09
B47 LA STORTA STAZIONE	185,20	135,47
C2 LUNGHEZZA	145,59	76,58
C19 LUNGHEZZINA	124,38	53,30
C21 LUNGHEZZINA 2	124,43	53,44
B8 MADONNETTA	145,70	123,16
B29 MADONNETTA II	147,67	123,18
C10 MALAFEDE	158,95	135,46
B25 MASSIMINA	122,72	146,45
B35 MASSIMINA VILLA PARADISO	133,02	161,08
B50 MONTE STALLONARA	99,01	169,74
B38 MURATELLA	186,46	165,80
D6 OSTERIA DEL CURATO 2	254,30	212,33
B40 PIANA DEL SOLE	176,12	166,08
B49 PIAN SACCOCCIA	99,01	123,16
C23 PISANA VIGNACCIA	211,27	186,07
B39 PONTE GALERIA	101,17	170,00
B33 QUARTACCIO 2	197,55	187,97
B5 ROCCA FIORITA	100,73	30,01
D5 ROMANINA	154,84	71,08
B16 SELVA NERA	193,09	146,46
B41 SETTECAMINI CASAL BIANCO	107,67	97,03
A5 SPINACETO 2	102,44	102,57
B42 STAGNI DI OSTIA	145,80	158,10
C6 TOR PAGNOTTA	231,51	136,11
D3 TOR VERGATA	154,19	69,87
D8 TOR VERGATA 2	169,19	76,58
C1 TORRACCIA	196,23	112,13
B32 TORRESINA	228,36	158,12
B44 TORRESINA 2	228,41	158,26
B7 TRIGORIA I e III	136,36	124,15
B54 TRIGORIA IV VIA TRANDAFILO	133,95	123,16
C26 VIA DI TOR CERVARA	203,82	134,81
C24 VIA LONGONI	168,88	146,45
B51 VIA PONDERANO	192,17	146,45
A3 VIGNE ALESSANDRINE	211,29	196,90

6. I "valori venali" di cui al precedente punto 5, laddove riferiti ai sotto riportati n. 14 piani di zona, sono sostitutivi dei precedenti approvati con le deliberazioni di Assemblea capitolina n. 55 del 25 luglio 2011, di Giunta capitolina n. 297 del 19 ottobre 2012 e di Giunta capitolina . n. 240 del 22 maggio 2013. In particolare, in coerenza con quanto già previsto dalle precedenti deliberazioni ed ai soli fini del calcolo del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, deve intendersi

confermato l'abbattimento di tali valori venali nella misura del 50%:

<b>I P.E.E.P.</b>		<b>II P.E.E.P.</b>	
10V	ACILIA	C14	CASAL BOCCONE
23	CASILINO	D4	CASALE DEL CASTELLACCIO
11V	DRAGONCELLO	C1	TORRACCIA
38	LAURENTINO	B32	TORRESINA
53	PALOCCO		
5	SERPENTARA II		
46	SPINACETO		
47/48	TOR DE' CENCI		
80	TORREVECCHIA II		
6	VAL MELAINA		